

ATTO COSTITUTIVO COMITATO "COORDINAMENTO NAZIONALE TEATRO IN CARCERE"

Il giorno **16 gennaio 2011**, in **Urbania (PU)**, alle ore tredici, nell'ambito del Convegno "Immaginazione contro Emarginazione" promosso dalla rivista "Teatri delle diversità", dopo un'intensa giornata di studio dedicata al rapporto tra teatro e carcere (15 gennaio 2011), si sono riuniti i signori **Massimilla Donatella** rappresentante del "Centro Europeo Teatro e Carcere" con sede in Milano, Via Donna Prassede n. 7/c, codice fiscale/p.iva 12880670158, **Minoia Vito** rappresentante dell' "Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma" con sede in Urbino, Via Giancarlo De Carlo, n. 5, Codice fiscale 91006880412 e **Pedullà Gianfranco** rappresentante dell' "Associazione culturale Mascara Teatro Popolare d'Arte", con sede in Bucine (AR), Via della stazione, n. 1, codice fiscale/p.iva 04575770484 per costituire un Comitato capace di offrire progettazione, relazione, luoghi di confronto e di qualificazione del movimento teatrale sorto all'interno delle carceri italiane in questi anni. Tale Comitato sarà impegnato in modo particolare *nella promozione di un censimento e di un monitoraggio costante dei profili e delle identità operative delle singole esperienze vissute, nella creazione di relazioni e contatti fra queste, nella realizzazione di un archivio con tutta la documentazione raccolta nonché di una vera e propria banca dati e nell'organizzazione di momenti pubblici di confronto e di scambio a livello nazionale ed internazionale.*

Il Comitato sarà tenuto a *gestire tutte le informazioni acquisite mediante le attività sopra descritte nonché a comunicarle all'esterno sia mediante la realizzazione di un sito internet ad hoc sia avvalendosi di altri strumenti elettronici e cartacei; lo stesso si occuperà, inoltre, della formazione dei formatori nonché della promozione di relazioni con le istituzioni nazionali e regionali.*

I promotori presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. **Minoia Vito**, il quale a sua volta nomina a suo Segretario il Sig. **Pedullà Gianfranco**, che accetta.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del Comitato e precisa che lo scopo, la durata, ed ogni altra norma regolamentare sono definiti e dettagliati nello statuto sociale allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A).

Il Presidente dà lettura dello Statuto sottolineando come lo stesso stabilisca, in particolare, che l'adesione al Comitato è libera, che possono aderire persone fisiche, associazioni, enti e compagnie che si occupano di produrre, promuovere e diffondere esperienze teatrali nelle istituzioni penitenziarie, che il funzionamento del sodalizio è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e gratuite e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. I presenti, dopo ampia discussione, approvano all'unanimità lo Statuto.

Si delibera, inoltre, all'unanimità che il Comitato sia chiamato «**Coordinamento nazionale teatro in carcere**» e che la sua sede venga stabilita in **Cartoceto (PU)**, Via **Peschiera**, n.30.

I Promotori eleggono quale Presidente del Comitato, all'unanimità, il Sig. **Minoia Vito**.

Il programma illustrato dal Presidente, la chiara esposizione di quelle che sono le finalità che mediante la costituzione del Comitato ci si propone di perseguire nonché delle motivazioni che hanno indotto i promotori a valutare la fondazione di tale ente, accoglie il più ampio consenso di alcune persone presenti all'Assemblea, le quali manifestano

seduta stante la propria volontà di aderire al progetto in qualità non di promotori bensì di sottoscrittori fondatori, impegnandosi a contribuire annualmente al versamento della quota fissata dall'Assemblea. I nominativi dei sottoscrittori fondatori sono di seguito riportati:

- Michalis Traitsis in rappresentanza di "Balamós Teatro – Associazione Culturale" di Ferrara;
- Grazia Isoardi in rappresentanza dell' Associazione "Voci erranti" di Racconigi (Cuneo);
- Gabriele Boccacini in rappresentanza della Compagnia "Stalker Teatro" Soc. Coop. di Torino;
- Elisabetta Baro in rappresentanza della Compagnia "Cast" di Torino;
- Francesco Mazza in rappresentanza dell'Associazione "Argómm Teatro" di Milano;
- Maria Zanellato in rappresentanza di "Tam Teatromusica" Soc. Coop. di Padova;
- Giorgia Palombi della Compagnia "Maniphesta Teatro" da Napoli;
- Anna Gesualdi e Giovanni Trono in rappresentanza della Compagnia "TeatrInGestAzione" – Associazione arte°grado di Napoli;
- Maria Teresa Delogu in rappresentanza della Compagnia "Giallo Mare Minimal Teatro" di Empoli.

Dopo ampia discussione e a seguito di minuziosa e attenta presentazione del programma da parte dei promotori, l'assemblea costituente viene chiusa alle quattordici e trenta.

Il Presidente

Minoia Vito



Il Segretario

Pedullà Gianfranco



STATUTO DEL COMITATO
“COORDINAMENTO NAZIONALE TEATRO IN CARCERE”

Definizione, finalità, programma

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituito tra i signori **Massimilla Donatella** rappresentante rappresentante del “Centro Europeo Teatro e Carcere” con sede in Milano, Via Donna Prassede n. 7/c, codice fiscale/p.iva 12880670158 **Minoia Vito** rappresentante dell’ “Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma” con sede in Urbino, Via Giancarlo De Carlo, n. 5, codice fiscale 91006880412 e **Pedullà Gianfranco** rappresentante dell’ “Associazione culturale Mascara Teatro Popolare d’Arte”, con sede in Bucine (AR), Via della stazione, n. 1, codice fiscale 04575770484, il Comitato senza fini di lucro “**Coordinamento nazionale Teatro in carcere**”, che rappresenta un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico.

Articolo 2 (Sede)

Il Comitato ha la propria sede legale in Cartoceto (PU), Via Peschiera, n. 30. A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà, inoltre, istituire sedi secondarie e succursali.

Articolo 3 (Durata)

Il Comitato ha durata fino al raggiungimento dei propri obiettivi statutari.

Articolo 4 (Scopo e attività)

Il Comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende operare nel settore dello spettacolo dal vivo e della cultura contemporanea.

Nello specifico, il Comitato ha come finalità la promozione, il sostegno ed il rafforzamento di esperienze teatrali nelle carceri italiane. In questo periodo in cui il teatro in carcere appare sempre più difficile da attuare, al fine di non far perdere la sua funzione di “ponte” tra ciò che accade dentro e fuori le carceri e per risaltarne la finalità popolare nonché l’elevata qualità artistica, il comitato si propone di:

- censire e monitorare costantemente i profili e le identità operative delle singole esperienze;
- creare relazioni e contatti tra queste;
- creare un archivio di tutta la documentazione nonché una vera e propria banca dati;
- organizzare momenti pubblici di confronto e scambio sia a livello nazionale che internazionale;
- gestire lo scambio di informazioni e creare canali di comunicazione mediante siti internet o altri strumenti elettronici e cartacei;
- formare i formatori;
- relazionarsi con le istituzioni nazionali e regionali.

Per un miglior raggiungimento dello scopo sociale e per poter delineare, con riferimento ai diversi temi, obiettivi programmatici comuni, vengono formati tre gruppi di lavoro:

1. “**Formazione/Informazione, documentazione**”;
2. “**Relazioni con le istituzioni regionali e nazionali**”;
3. “**Iniziative di confronto a livello nazionale e internazionale**”.

Al primo gruppo di lavoro, **“Formazione/Informazione, documentazione”**, vengono assegnati i seguenti ambiti operativi:

- a) promuovere un nuovo censimento delle esperienze su tutto il territorio nazionale e tenere sempre aggiornato un quadro dei profili e delle identità operative, istituendo un archivio ed una banca dati;
- b) organizzare un Sito web che possa offrire maggiore visibilità alle singole esperienze;
- c) approfondire lo studio sul senso del fare teatro in carcere attraverso interventi teorici di singoli partecipanti o di studiosi già motivati o da invitare ad interessarsi del fenomeno;
- d) approfondire una riflessione sulla possibilità di rendere trasmissibile l'esperienza di chi ha già operato a lungo teatralmente all'interno delle Istituzioni penitenziarie, attraverso progetti di formazione dei formatori;
- e) approfondire una riflessione su concrete possibilità di sostegno alla formazione di detenute e detenuti che possano continuare ad utilizzare anche fuori dal carcere (in forme di detenzione attenuata o una volta usciti in libertà) le competenze acquisite al fine di una loro spendibilità in forme lavorative attoriali o riferibili alle tecniche del teatro.

Il secondo gruppo di lavoro, **“Relazioni con le istituzioni regionali e nazionali”**, si occuperà di:

- a) organizzare relazioni con il Ministero della Giustizia e il Ministro dei Beni e Attività Culturali, in seconda battuta con il Ministero del lavoro e degli Affari Sociali e il Ministero della Gioventù o quello delle Pari Opportunità;
- b) organizzare rapporti organici con Regioni ed Enti Locali sensibili al tema: ogni realtà partecipante al Comitato segnalerà un Comune, una Regione, una Provincia interessati all'argomento e questo potrebbe portare alla creazione di un rapporto formale con suddetti Enti attraverso lo sviluppo di Protocolli d'Intesa per la condivisione di scopi comuni, azioni, iniziative....etc. Mediante il Protocollo si potrebbero siglare obiettivi comuni al progetto, ma anche acquisire contributi utili per l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato;
- c) proporre annualmente ad una Regione di adottare le principali attività del Coordinamento: pubblicazioni, censimento aggiornato, Festival/Rassegna nazionale, convegni, mediante un proprio contributo;
- d) stimolare le Istituzioni Regionali e Nazionali a promuovere rapporti sui progetti europei;
- e) curare i rapporti con le associazioni private (es. Cevot, Volontariato, ecc.).

Infine, il terzo gruppo di lavoro, **“Iniziativa di confronto a livello nazionale e internazionale”**, curerà le seguenti attività:

- a) promuovere incontri periodici del Coordinamento Nazionale per sviluppare nuovi progetti di formazione e cultura a livello europeo, impegnandosi a diffondere con una newsletter del gruppo di lavoro la progettualità in relazione alle diverse reti europee ed internazionali già esistenti;
- b) realizzare, grazie all'esperienza consolidata di tante realtà nazionali in campo europeo, nuovi scambi di lavoro e diffusione di buone pratiche, elaborare documenti strategici da sottoporre ai Ministeri dei Beni e Attività Culturali, della Giustizia e del Lavoro, al Parlamento Europeo e agli organi preposti a livello nazionale ed internazionale;
- c) tradurre il sito web del Coordinamento Nazionale anche in inglese, monitorando costantemente le esperienze in atto e mettendolo in Rete con le analoghe esperienze già nate in altri paesi europei ed extraeuropei;

- d) promuovere come Coordinamento nazionale la nascita di un Festival Europeo di Teatro e Carcere che possa svilupparsi a livello internazionale. Studiare le modalità di partecipazione delle compagnie nazionali ed europee insieme agli organi competenti (ministero, direzioni istituti, ecc.) e realizzare anche una diffusione ampia e globale del festival grazie alle nuove tecnologie;
- e) sviluppare rapporti con Organismi europei ed internazionali, Fondazioni interessate a dare continuità e possibilità di sostegno alle attività nazionali e transnazionali del Coordinamento.

Tutta l'attività del Comitato sarà orientata al principale scopo di organizzare un festival nazionale nell'ambito del quale presentare spettacoli e riprendere e sviluppare le riflessioni attivate all'interno dei tre gruppi di lavoro.

È fatto divieto al Comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

È fatto divieto al Comitato perseguire ogni finalità di propaganda politica o sindacale, nonché ogni affiliazione a partiti e movimenti politici

Il Comitato, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare, per l'organizzazione della manifestazione in oggetto, di intesa con eventuali co-organizzatori pubblici e/o privati.

Articolo 5 (Sottoscrittori)

Il numero dei sottoscrittori è illimitato.

Possono aderire al comitato le persone fisiche, le associazioni, gli enti e le compagnie che si occupano di produrre, promuovere e diffondere esperienze teatrali nelle istituzioni penitenziarie, in generale tutti i sodalizi validamente costituitisi secondo la legge e chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso, e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

Articolo 6 (Sottoscrittori fondatori)

Acquisiscono la qualifica di sottoscrittori fondatori tutte le persone fisiche, le associazioni ed in genere tutti i soggetti presenti alla riunione costitutiva del 16 gennaio tenutasi in Urbania, che, riconoscendosi nel progetto illustrato nonché nelle norme disciplinate da statuto, hanno scelto di aderire impegnandosi a versare la quota partecipativa di cui all'articolo 23.

I sottoscrittori fondatori hanno il diritto di essere iscritti nel "Libro dei sottoscrittori" con la qualifica di "Fondatori".

Articolo 7 (Sottoscrittori assimilati ai fondatori)

Possono aderire al Comitato, assumendo i medesimi diritti e doveri dei sottoscrittori fondatori, anche se non presenti alla riunione costitutiva, tutti coloro che, condividendo gli scopi del comitato ed impegnandosi a realizzarli, presentano richiesta scritta di adesione entro 90 giorni (fino al 16 aprile 2011) indirizzata al Presidente del Comitato regolarmente eletto nella riunione costitutiva.

Gli aspiranti partecipanti nella domanda devono menzionare il proprio nome e cognome, nel caso di privati cittadini o ditte individuali, indirizzo, luogo e data di nascita, denominazione e sede legale nel caso d'associazioni o società, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno, e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 8 (Doveri dei sottoscrittori)

I sottoscrittori hanno il dovere di versare la quota di sottoscrizione al comitato nonché la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei partecipanti.

Le somme versate per le quote non sono rimborsabili.

Articolo 9 (Diritti dei promotori)

I promotori hanno i seguenti diritti:

- eleggere ed essere eletti quali Presidente;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Comitato;
- approvare il rendiconto annuale;
- frequentare i locali del Comitato e partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato.

Articolo 10 (Doveri dei promotori)

I promotori hanno i seguenti doveri:

- versare la quota di partecipazione al comitato e la quota annuale stabilita dall'Assemblea;
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno;
- impegnarsi per il raggiungimento degli scopi del Comitato;
- tenere un comportamento verso gli altri partecipanti e verso i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede;
- rispettare lo statuto ed il regolamento interno nonché osservare le delibere.

Le somme versate per le quote non sono rimborsabili.

I promotori danno opportuna pubblicazione agli eventi del Comitato e l'esecuzione dei relativi programmi sarà di loro spettanza; questi pertanto, opereranno quali organizzatori.

Articolo 11 (Recesso ed esclusione del promotore)

Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera dell'Assemblea, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi a domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione e almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Salvo il diritto di recesso, la decadenza da promotore avviene per:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato;
- mancato pagamento della quota partecipativa;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle delibere degli altri organi sociali;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Comitato;
- per dichiarazione d'espulsione divenuta definitiva.

Articolo 12 (Organi sociali)

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- i Gruppi di lavoro;
- il Gruppo dei rappresentanti regionali;
- il Presidente del Comitato.

Articolo 13 (Composizione dell'assemblea)

L'Assemblea si compone dei tre soci promotori, dei rappresentanti dei gruppi di lavoro e dei membri del "Gruppo dei rappresentanti regionali" nominati di volta in volta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato.

Articolo 14 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente il quale procede mediante avviso non necessariamente scritto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale.

Articolo 15 (Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea è regolarmente costituita dalla presenza della metà più uno dei suoi membri, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri membri, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezione di cui all'art. 14.

In entrambi i casi, le deliberazioni sono valide qualora siano espresse dalla maggioranza più uno dei presenti. In ogni caso, l'Assemblea si impegna a deliberare seguendo la strategia del consenso condiviso, e solo laddove è necessario ricorre alla votazione a maggioranza.

Ogni membro può essere portatore di n. 2 (due) deleghe al massimo.

Articolo 16 (Eccezioni circa la validità delle delibere assembleari)

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte da almeno un quinto dei partecipanti, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei promotori con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

La decisione motivata di scioglimento del Comitato o di messa in liquidazione del Comitato, deve essere presa da almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori all'uopo incaricati.

Articolo 17 (Verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del comitato e da un Segretario eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un sesto dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza dagli aventi diritto.

Le delibere delle assemblee vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i membri che hanno diritto di trarne copia.

Articolo 18 (Gruppi di lavoro)

Il Comitato opera mediante tre gruppi di lavoro:

- **“Formazione/Informazione, documentazione”;**
- **“Relazioni con le istituzioni regionali e nazionali”;**
- **“Iniziativa di confronto a livello nazionale e internazionale”;**

alle cui attività possono prendere parte sia promotori, sia sottoscrittori.

I compiti assegnati a ciascun gruppo sono dettagliati all'articolo 4 del presente Statuto.

In occasione dell'Assemblea ciascun gruppo, di volta in volta, nominerà al proprio interno un referente che relazionerà in merito all'attività svolta.

Articolo 19 (Gruppo dei referenti regionali)

I vari Coordinamenti regionali, sottoscrittori del Comitato, nominano, di volta in volta, al proprio interno dei referenti che hanno diritto a prendere parte, mediante il **“Gruppo dei referenti regionali”**, all'Assemblea del Comitato.

Articolo 20 (Presidente)

Il Presidente del Comitato viene eletto fra i promotori, resta in carica per tre anni e svolge gratuitamente le proprie mansioni, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto del comitato. Il comitato, se necessario, potrà avvalersi anche di collaboratori retribuiti. Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti, di trarre dall'attività un lucro personale. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato ed ai rapporti con gli Enti pubblici e Privato e i terzi in genere, salvo espressa delega ad altri componenti del Comitato. Lo stesso Presidente tiene aggiornata la contabilità e redige i verbali delle adunanze del Comitato. In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci uno degli altri due promotori.

Articolo 21 (Patrimonio)

Il patrimonio sociale del Comitato è indivisibile ed è costituito da:

- quote di iscrizione dei promotori e dei sottoscrittori;
- contributi e liberalità ricevute;
- riserve formate con utili, eccedenze degli esercizi annuali;
- altre riserve accantonate;
- beni mobili e immobili di proprietà del Comitato.

I beni del Comitato sono: immobili, mobili e mobili registrati. I beni mobili e immobili registrati possono essere acquistati dal Comitato e devono essere intestati al Comitato stesso.

Tutti i beni appartenenti al Comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede del Comitato e consultabile da tutti i membri dell'Assemblea.

Articolo 22 (Fonti di finanziamento)

Sono fonti di finanziamento del Comitato:

- le quote annuali dei promotori e dei sottoscrittori;
- i contributi versati dai sottoscrittori che aderiscono al programma;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio,
- i proventi derivanti dalla gestione diretta d'attività, servizi, iniziative e progetti, i contributi pubblici e privati.

Articolo 23 (Contributi dei promotori)

I contributi dei promotori e dei sottoscrittori sono costituiti da:

- la quota di iscrizione iniziale fissata in € 150 per le associazioni, gli enti, le compagnie e le istituzioni ed in € 50,00 per le persone fisiche che aderiscono a titolo personale;
- la quota annuale il cui importo viene stabilito dall'Assemblea.

Le quote annuali devono essere versate entro il termine di approvazione del rendiconto annuale.

Articolo 24 (Esercizio sociale e rendiconto annuale)

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto annuale deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento possono essere concesse deroghe.

Il rendiconto economico finanziario oltre che a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle eventuali attività commerciali, dovrà contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Articolo 25 (Destinazione degli utili)

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

É fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 26 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di Comitati.



